



COMUNE DI CASSANO ALL'IONIO

(Provincia di Cosenza)

Ordinanza N. 148 del 31/12/2025

Sindaco

DIVIETO DI UTILIZZO DI MATERIALI ESPLODENTI, FUOCHI D'ARTIFICIO

OGGETTO: ED OGGETTI SIMILARI CHE POSSANO PROVOCARE DISTURBO DA RUMORE E MOLESTIA AI SOGGETTI DEBOLI E AGLI ANIMALI.

PREMESSO CHE:

- è diffusa la tradizione di festeggiare le festività del Capodanno, sia con strumenti innocui, che con il lancio di petardi e botti di vario genere il cui utilizzo può risultare pericoloso;
- detta attività di accensione fuochi può essere causa di disagio per l'uso incontrollato di artifici pirotecnicici e oggetti similari senza l'adozione delle minime precauzioni atte a evitare pericoli e danni, diretti e indiretti, all'integrità fisica delle persone, degli animali e all'ambiente;
- sussiste un oggettivo pericolo, anche per i petardi, per i quali è ammessa la vendita al pubblico – poiché trattandosi di materiali esplodenti che possono provocare danni fisici, talora di rilevante entità, sia a chi li maneggia che a chi venisse fortuitamente colpito;
- potrebbero determinarsi conseguenze negative anche a carico degli animali domestici, e inoltre alla fauna selvatica, poiché il frastuono dei botti, oltre ad ingenerare in essi reazione di spavento, implica spesso la perdita dell'orientamento, esponendoli anche al rischio di smarrimento e/o investimento;

RILEVATO che nella definizione delle misure di prevenzione occorre necessariamente tener conto che i Comuni, in base alla vigente normativa, non hanno la possibilità di vietare, in via generale ed assoluta, la vendita sul proprio territorio degli artifici pirotecnicici negli esercizi a ciò abilitati allorché sono dei prodotti per cui è consentita la vendita al pubblico, purché siano rispettate le modalità prescritte per tale vendita;

RITENUTO opportuno assicurare una specifica attività di prevenzione a tutela dell'incolumità dei cittadini, degli ammali e del patrimonio comunale in generale;

ATTESA la necessità di limitare il più possibile rumori molesti e i disagi correlati all'utilizzo di materiali esplodenti, fuochi d'artificio ed oggetti similari;

RICHIAMATO l'art. 57 del TULPS approvato con R.D. del 18/6/1931 n. 773 il quale vieta, senza licenza dell'Autorità Locale di Pubblica Sicurezza, di lanciare razzi, accendere fuochi d'artificio in luogo abitato o nelle sue adiacenze o lungo una via pubblica o in direzione di essa, nonché l'art. 101 del Regolamento di esecuzione del TULPS;

VISTI

- Il T.U.L.P.S. R.D. 773/1931 e successive modifiche ed integrazioni;
- La Legge n. 289 del 24 novembre 1981;
- La Legge n. 241/90 e s.m.i.;



COMUNE DI CASSANO ALL'IONIO

(Provincia di Cosenza)

- La legge 18 aprile 2017, n. 48;
- La Legge n. 125/2008;
- Il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.

ORDINA

Dal 31 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026, ai detentori di materiale pirotecnico, non titolari di licenza di cui all'art. 57 del TULPS, né autorizzati all'attuazione di manifestazioni pirotecniche in luoghi pubblici:

1. il divieto di effettuare e far effettuare lo scoppio di petardi, mortaretti ed artifici similari e di ogni tipo di fuoco pirotecnico in luogo pubblico o di uso pubblico e nei luoghi privati da cui possano essere raggiunte o interessate direttamente aree e spazi ad uso pubblico;
2. il divieto di 'utilizzo di fuochi pirotecnici, non posti in libera vendita, nei luoghi privati, senza la licenza di cui all'art. 57 TULPS;
3. il divieto di utilizzo di fuochi pirotecnici, anche posti in libera vendita, nei luoghi privati senza rispettare le istruzioni per l'uso stabilite sulle etichette e le prescrizioni di cui al D.L. 58/2010 nonché senza l'accortezza di evitare ricadute su luoghi privati di proprietà di terzi.

DISPONE

Che la presente ordinanza diventi immediatamente esecutiva ed efficace mediante l'affissione all'Albo Pretorio del Comune e che sia resa nota alla Cittadinanza in modo da assicurarne la più ampia conoscenza.

Che la Polizia Locale e tutti gli altri Agenti della forza pubblica siano incaricati di vigilare sull'osservanza della presente ordinanza;

AVVERTE

Fatto salvo che il fatto integri gli estremi di uno o più illeciti penali, l'inosservanza alla presente disposizione è punita con una sanzione amministrativa, da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00, così come previsto dall'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., secondo la procedura di cui alla Legge 689/81.

Fermi restando i divieti e le sanzioni previsti dalla legge ordinaria, le violazioni al seguente provvedimento comportano il sequestro del materiale pirotecnico utilizzato, ai sensi dell'art. 13 della Legge n.689/81 e s.m.i. e la successiva confisca ai sensi dell'art. 20 comma 5 della legge citata.

Avverso il presente provvedimento, chiunque può proporre ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, secondo le modalità di cui al D. Lgs 104/2010, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971 n. 1199, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione dell'atto impugnato.

SINDACO
GIANPAOLO IACOBINI / ArubaPEC S.p.A.